



Prot. N. 21623/ 2012

Determinazione n. 702 del 27/03/2012

OGGETTO: DITTA ASET SPA - DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI MONTESCHIANTELLO COMUNE DI FANO - AUTORIZZAZIONE A MODIFICHE NON SOSTANZIALI APPORTATE ALL'AIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 1778 DEL 07/07/2010 ART29-NONIES (PARTE II TITOLO III-BIS) DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N 152 PUNTO 3 ALLEGATO 1 DELLA DGRM N 1547 DEL 05/10/2009 PUNTO 4.3 DELL'ALLEGATO A DELLA DGP N 417

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

Visto il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione predisposto dalla P.O. – “Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la richiesta di alcune modifiche non sostanziali richiedenti l’aggiornamento dell’A.I.A. (Det.Dir.n. 1778 del 07.07.2010) presso la discarica di rifiuti non pericolosi di Monteschiantello nel Comune di Fano – modifiche non sostanziali ai sensi degli artt. 29 nonies e 29 ter del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale Marche n.1547 del 05.10.2009, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **A.S.E.T. S.p.A.**

P.IVA/CF: **01474680418**

Sede legale e amministrativa: **Via E. Mattei, 17 - 61032 FANO**

Sede impianto: **Loc. Monteschiantello di Fano**

Per quanto sopra esposto;

Determinazione n. 702 del 27/03/2012

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- gli artt. 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.P. n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
- l'art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;
- l'art. 5 della legge n. 241/90;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva -che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della

Determinazione n. 702 del 27/03/2012

comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- la Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto *“Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”*;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1778 del 07.07.2010, relativa al provvedimento autorizzativo A.I.A. dell’impianto in oggetto, costituisce atto omnicomprensivo di tutte le autorizzazioni da questo sostituite ed in questo assorbite, e contempla anche, il concetto di *modifica non sostanziale comportante l’aggiornamento dell’autorizzazione* di cui all’articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06 ed alla DGRM n.1547/2009;
- la citata AIA, che tra gli atti in essa assunti ha compreso anche la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 427 del 14.11.2008, avente per oggetto: *“Ditta ASET S.p.A. di Fano (PU)-Autorizzazione ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/06-Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni – L.R.28/1999, L.R.7/2004, D.Lgs.36/2003. Approvazione del progetto definitivo di completamento volumetrico del Lotto 2 della discarica per rifiuti non pericolosi di Fano – Loc.Monteschiantello”* inerente l’autorizzazione unica per la realizzazione del Progetto di completamento volumetrico del lotto n.2 della discarica e l’esercizio dell’impianto secondo le modalità indicate dal Piano di Gestione Operativa e dai documenti (procedure) ad esso collegati (documentazione di terzo livello);
- la gestione operativa dell’impianto, per la quale appaiono giustificate le modifiche proposte al fine di ottimizzare l’attuazione delle fasi dei piani e progetti previsti per la prosecuzione delle attività interne alla discarica;

Determinazione n. 702 del 27/03/2012

- la D.G.P. n.372 del 03.11.2006 avente per oggetto: “*D.Lvo. 13.01.2003 n.36 (Attuazione della Dir.1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) – Piani gestionali di cui all’allegato 2. Approvazione modelli unificati.*”, la quale approva le modalità di attuazione del Piano di Sorveglianza e Controllo definite nel documento denominato PSC/MG (Rev.1.0 del 15.09.2006, riconosciuto come modello unificato e valido per tutti gli impianti della Provincia, in adempimento ai Piani di Gestione previsti all’allegato 2 del D.Lgs.n.36/2003;
- la D.G.P. n.254 del 30.09.2011 avente per oggetto: “D.Lgs.03.04.2006 n.152 parte V, Titolo I – Nuova Autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e dalle attività di cui alla parte II dell’allegato IV della parte V del D.Lgs.152/06 e da ulteriori categorie di impianti e di attività individuate ai sensi dell’art.272 comma 2, del D.Lgs.152/06 – Aggiornamento delle disposizioni per le attività le cui emissioni sono classificate come scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”, ai sensi della quale la lavorazione di saldatura svolta per la manutenzione ordinaria di mezzi utilizzati internamente alla discarica, rientri tra quelle previste dall’Art.1 dell’All.1; al punto 28, definita come :”Saldatura di oggetti e superfici”, pertanto attività scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico e quindi non soggetta ad autorizzazione;
- il principio di *buon andamento*, espresso dall’articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo il quale sussiste l’obbligo, per ogni agente pubblico (nella fattispecie il responsabile del procedimento) di svolgere la propria attività secondo le modalità più opportune ed idonee per realizzare un’azione amministrativa economica, efficiente ed efficace;
- l’articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06, il quale consente di incorporare i procedimenti amministrativi sino ad oggi esperiti, informando così l’operato della pubblica amministrazione ai consolidati criteri di economicità, efficienza ed efficacia;
- l’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;

Determinazione n. 702 del 27/03/2012

- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”;
- visto lo Statuto dell’Ente;

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1. *di autorizzare i seguenti interventi e azioni: la revisione del Piano di Ripristino Ambientale , l attuazione e aggiornamenti del Piano di Sorveglianza e Controllo (scheda matrice acqua), l’intervento di drenaggio di un settore perimetrale della discarica, le integrazioni al dispositivo autorizzatorio relativo alle emissioni in atmosfera dell’impianto di aspirazione dei fumi di saldatura, le modifiche di alcune procedure operative di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Loc.Monteschiantello nel Comune di Fano (PU), nel contesto di modiche riconosciute come non sostanziali, ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009, a favore della Ditta:*

Ragione Sociale: **A.S.E.T. S.p.A.**

P.IVA/CF: **01474680418**

Sede legale e amministrativa: **Via E. Mattei, 17 - 61032 FANO**

Sede impianto: **Loc. Monteschiantello di Fano**

2. della presente determinazione venga data comunicazione al soggetto interessato, e, per quanto riguarda questo ente, l’originale viene trasmesso al competente Ufficio;
3. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al Controllo della Regolarità Amministrativa in attuazione delle direttive per l’applicazione del Regolamento interno approvato con deliberazione di G.P. n. 229 del 29/05/2009;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Dott. Massimo Baronciani e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
5. di rappresentare ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso

Determinazione n. 702 del 27/03/2012

giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

GIC/gic

Dirigente Servizio 4.3
F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

La presente copia, composta di n...6..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n...2..... allegati per un totale di n...23.... pagine.

Pesaro, _____

PROP. N. _____ DEL _____

Visto il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione predisposto dalla P.O. – “Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la richiesta di alcune modifiche non sostanziali richiedenti l’aggiornamento dell’A.I.A. (Det.Dir.n. 1778 del 07.07.2010) presso la discarica di rifiuti non pericolosi di Monteschiantello nel Comune di Fano – modifiche non sostanziali ai sensi degli artt. 29 nonies e 29 ter del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale Marche n.1547 del 05.10.2009, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **A.S.E.T. S.p.A.**

P.IVA/CF: **01474680418**

Sede legale e amministrativa: **Via E. Mattei, 17 - 61032 FANO**

Sede impianto: **Loc. Monteschiantello di Fano**

Per quanto sopra esposto;

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- gli artt. 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.P. n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
- l'art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;
- l'art. 5 della legge n. 241/90;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva -che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- la Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto *“Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”*;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1778 del 07.07.2010, relativa al provvedimento autorizzativo A.I.A. dell’impianto in oggetto, costituisce atto omnicomprensivo di tutte le autorizzazioni da questo sostituite ed in questo assorbite, e contempla anche, il concetto di *modifica non sostanziale comportante l’aggiornamento dell’autorizzazione* di cui all’articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06 ed alla DGRM n.1547/2009;
- la citata AIA, che tra gli atti in essa assunti ha compreso anche la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 427 del 14.11.2008, avente per oggetto: *“Ditta ASET S.p.A. di Fano (PU)-Autorizzazione ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/06-Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni – L.R.28/1999, L.R.7/2004, D.Lgs.36/2003. Approvazione del progetto definitivo di completamento volumetrico del Lotto 2 della discarica per rifiuti non pericolosi di Fano – Loc.Monteschiantello”* inerente l’autorizzazione unica per la realizzazione del Progetto di completamento volumetrico del lotto n.2 della discarica e l’esercizio dell’impianto secondo le modalità indicate dal Piano di Gestione Operativa e dai documenti (procedure) ad esso collegati (documentazione di terzo livello);
- la gestione operativa dell’impianto, per la quale appaiono giustificate le modifiche proposte al fine di ottimizzare l’attuazione delle fasi dei piani e progetti previsti per la prosecuzione delle attività interne alla discarica;

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

- la D.G.P. n.372 del 03.11.2006 avente per oggetto: “*D.Lvo. 13.01.2003 n.36 (Attuazione della Dir.1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) – Piani gestionali di cui all’allegato 2. Approvazione modelli unificati.*”, la quale approva le modalità di attuazione del Piano di Sorveglianza e Controllo definite nel documento denominato PSC/MG (Rev.1.0 del 15.09.2006, riconosciuto come modello unificato e valido per tutti gli impianti della Provincia, in adempimento ai Piani di Gestione previsti all’allegato 2 del D.Lgs.n.36/2003;
- la D.G.P. n.254 del 30.09.2011 avente per oggetto: “D.Lgs.03.04.2006 n.152 parte V, Titolo I – Nuova Autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e dalle attività di cui alla parte II dell’allegato IV della parte V del D.Lgs.152/06 e da ulteriori categorie di impianti e di attività individuate ai sensi dell’art.272 comma 2, del D.Lgs.152/06 – Aggiornamento delle disposizioni per le attività le cui emissioni sono classificate come scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”, ai sensi della quale la lavorazione di saldatura svolta per la manutenzione ordinaria di mezzi utilizzati internamente alla discarica, rientri tra quelle previste dall’Art.1 dell’All.1; al punto 28, definita come :”Saldatura di oggetti e superfici”, pertanto attività scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico e quindi non soggetta ad autorizzazione;
- il principio di *buon andamento*, espresso dall’articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo il quale sussiste l’obbligo, per ogni agente pubblico (nella fattispecie il responsabile del procedimento) di svolgere la propria attività secondo le modalità più opportune ed idonee per realizzare un’azione amministrativa economica, efficiente ed efficace;
- l’articolo 29 – nonies del Titolo III – bis del Decreto Legislativo 152/06, il quale consente di incorporare i procedimenti amministrativi sino ad oggi esperiti, informando così l’operato della pubblica amministrazione ai consolidati criteri di economicità, efficienza ed efficacia;
- l’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”;
- visto lo Statuto dell’Ente;

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1. *di autorizzare i seguenti interventi e azioni: la revisione del Piano di Ripristino Ambientale , l attuazione e aggiornamenti del Piano di Sorveglianza e Controllo (scheda matrice acqua), l’intervento di drenaggio di un settore perimetrale della discarica, le integrazioni al dispositivo autorizzatorio relativo alle emissioni in atmosfera dell’impianto di aspirazione dei fumi di saldatura, le modifiche di alcune procedure operative di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Loc.Monteschiantello nel Comune di Fano (PU), nel contesto di modiche riconosciute come non sostanziali, ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009, a favore della Ditta:*

Ragione Sociale: **A.S.E.T. S.p.A.**

P.IVA/CF: **01474680418**

Sede legale e amministrativa: **Via E. Mattei, 17 - 61032 FANO**

Sede impianto: **Loc. Monteschiantello di Fano**

2. della presente determinazione venga data comunicazione al soggetto interessato, e, per quanto riguarda questo ente, l’originale viene trasmesso al competente Ufficio;
3. di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al **Controllo della Regolarità Amministrativa** in attuazione delle direttive per l’applicazione del Regolamento interno approvato con deliberazione di G.P. n. 229 del 29/05/2009;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Dott. Massimo Baronciani e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

di rappresentare ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 702 del 27/03/2012

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed il Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti";

- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;

- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";

- la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 – B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze alle Province con l'articolo 14 (modifica alla Legge Regionale 28/1999): "l'articolo 25 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente: Articolo 25 (Procedure in materia ambientale) 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, nella fattispecie, il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)";

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: "*il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*".

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto "*Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" (oggi Titolo III – bis - Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

- l'Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, il quale ha fornito le definizioni di *modifica*, *modifica sostanziale*, e *impianto* e, desunte dal precedente (ora abrogato) Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: a) **modifica dell'impianto** (una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente); b) **modifica sostanziale** (una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa); c) **impianto** (l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento);
- che il medesimo Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, esplica, con ulteriore grado di dettaglio, i concetti di **modifica sostanziale e non sostanziale**, contemplando, per le **modifiche non sostanziali**, la sola comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l'Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione;
- che oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività del complesso siano incluse nell'Allegato I sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;
- che altresì al punto 1.2 (Modifiche non sostanziali) del citato allegato I della DGRM 1547/2009, vengono distinte le **modifiche che necessitano di aggiornamento dell'autorizzazione**, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell'Autorità competente, tra le quali vengono anche contemplate l'introduzione di nuove Migliori Tecniche Disponibili, se non già comprese nell'Autorizzazione rilasciata, la modifica sostanziale del piano di monitoraggio e l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore e idriche) o sostanziale incremento di quelle esistenti secondo valutazione dell'Autorità competente e comunque modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA. Azioni tutte per le quali viene inoltrata istanza ed oggetto del presente atto autorizzatorio;
- che il verbale del Tavolo Tecnico tenutosi in data: 19 dicembre 2011 **dedicato alle suddette modifiche non sostanziali che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Titolo III – artt. 29 bis e 29 nonies – Autorizzazione Integrata Ambientale)** da attuarsi presso la discarica di Monteschiantello in Fano, risulta allegato alla presente Determina costituendone parte integrante ed organica;
- che il tavolo tecnico all'uopo convocato concludeva i propri lavori fornendo *parere complessivamente positivo* alla concessione dell'autorizzazione alla *realizzazione delle modifiche non sostanziali* progettate nell'ambito della discarica per rifiuti non pericolosi di Monteschiantello in Fano nel Comune di Fano, e descritte nel contesto del tavolo suddetto;
- che le modifiche contemplate nell'ambito del progetto complessivo e nel contesto del procedimento *non comportano sostanzialità*, in quanto le variazioni relative al Piano di Ripristino Ambientale ed al Piano di Sorveglianza e Controllo ed anche quelle inerenti gli interventi di drenaggio della discarica, l'impianto di aspirazione dei fumi di saldatura e le modifiche delle procedure operative di gestione dell'impianto sono conformi sia ai requisiti

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

richiesti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.G.R.M. n. 1547 del 5 ottobre 2009, che alle valutazioni discrezionali facenti capo alla pubblica amministrazione, richieste dalle normative vigenti in tema di gestione dei rifiuti;

- che gli interventi complessivi descritti negli elaborati progettuali ,non incideranno, con carattere di significatività sulla successiva configurazione piano – volumetrica del sito in quanto perfettamente coerenti e con le prescrizioni dettate dalla DGP n.427/2008 (oggi inglobata nella Det.Dir. A.I.A. n. 1778 del 07.07.2010) la quale congiuntamente all’approvazione del progetto esecutivo di completamento volumetrico della discarica, comprendeva anche il Piano di Ripristino Ambientale (PRA) del sito;

- che il citato PRA comprende tutte le modalità di chiusura dell’impianto, di recupero delle matrici ambientali coinvolte nella coltivazione del sito, e di sistemazione finale per la restituzione dell’area all’ambiente naturale, influenzando favorevolmente sull’impatto ambientale della zona, senza ricadute o effetti negativi sulle matrici ambientali circostanti e comunque in continuità coi processi gestionali precedenti e con le fasi di esercizio previste;

- che la revisione del PRA consistente nel progetto esecutivo dello stesso è finalizzata al miglioramento delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno miranti ad un aumento della permeabilità dei terreni argillosi con granulometria fine, presenti nel lotto mantenuto, ed alla diminuzione di asfissia per le piante in essi residenti;

- che gli interventi di miglioramento agronomico sulla struttura dei terreni ,sopra citati, comporteranno un incremento dello sgrondo delle acque saline con maggiore smaltimento dei sali minerali (ad es. dei cloruri) al fine di rendere i terreni meno salsi e meno alcalini, creando un ecosistema drenante più adatto alla piantumazione di specie erbacee e arboree autoctone;

- che la versione esecutiva del PRA si prefigge come scopo generale l’aggiornamento e la revisione complessiva e di dettaglio delle opere agro-forestali necessarie al recupero ambientale del sito, coordinando i vari settori di intervento: manutenzione, piantumazioni, riconfigurazione morfologica e strutturale delle aree superficiali del sito e arredo agreste dei terreni di copertura con attenuazione dell’impatto visivo delle strutture tecnologiche dell’impianto;

- che le modifiche del Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) e l’aggiornamento di alcune procedure operative proposte e valutate in sede di Tavolo Tecnico del 19 dicembre 2011, risultano coerenti con le linee generali e le modalità di attuazione definite nel documento definito PSC/MG (Rev. 1.0 del 15/09/2006) approvato dalla Provincia di Pesaro ed Urbino

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

con DGP n. 372 del 03.11.2006, emanato in adempimento ai Piani di Gestione previsti dall'All. 2 del D.Lgs.n.36/2003;

- che le attività di monitoraggio delle matrici ambientali aria e acqua, secondo le modalità previste dal citato PSC verranno eseguite da ASET con l'attuazione di precise modalità e iter di tracciabilità di processo,

- che l'adozione di un laboratorio interno ASET per le analisi contemplate dal PSC dovrà prevedere un idonea procedura di confronto sulla rappresentatività dei dati ottenuti e dei metodi analitici adottati, tramite periodici controlli "in doppio" con laboratorio esterno selezionato per possedere requisiti conformi alle normative vigenti in tema di qualità ambientale, riconosciuti presso il laboratorio del Gruppo CSA (Centro Ricerche Ambientali) di Rimini;

- che il sistema di confronto tra le due serie di dati analitici risultanti dal monitoraggio delle matrici ambientali coinvolte, effettuati da laboratorio esterno accreditato (Gruppo CSA) ed interno all'azienda (laboratorio ASET) ha adottato negli ultimi anni un test di significatività statistica (denominato "**t-paired test**"), applicato a parametri inerenti il controllo delle acque sotterranee che ha rivelato un ottima corrispondenza tra i risultati delle analisi eseguite dai laboratori testè nominati;

- che per quanto attiene le acque sotterranee i parametri integrativi proposti dall'aggiornamento del PSC sono riferibili alla Tab.2 dell'All.5 della Parte IV del D.Lgs.n. 152/06, scelta puramente indicativa, in quanto i terreni controllati non risultano soggetti ad attività di bonifica, opzione escludente quindi l'utilizzo dei limiti di concentrazione normati dall'accezione di limiti di attenzione ed allarme per i casi considerati;

- che in esecuzione degli interventi di drenaggio del settore perimetrale della discarica (Bacino 1 , lato nord) attualmente in fase di post- gestione, si otterrà l'abbattimento di una locale contaminazione di percolato, fenomeno che interessa le acque sotterranee circostanti la zona citata (fascia contaminata valutabile a 10-15 metri a partire dal perimetro della discarica), così come testimoniato dai dati analitici rilevati dai piezometri di monitoraggio ivi situati, in particolare per i parametri di: ammoniaca, COD, Nickel (misurati presso piezometro n.6);

- che nell'ambito degli interventi di drenaggio proposti verrà potenziato l'abbattimento dei livelli di percolato nel settore nominato del Bacino 1, mediante la realizzazione di n.4 pozzi di aggotamento, situati all'intorno dei camini di biogas e prospicienti il perimetro compreso

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

tra i piezometri P5 a monte e P6 a valle, i cui esiti verranno controllati da un pozzo di monitoraggio interno al Bacino 1;

- che l'azione sopra descritta avrà come scopo il mantenimento del battente di percolato a quota inferiore rispetto al livello piezometrico più basso misurato esternamente alla discarica in modo di garantire il drenaggio di tutto l'ammasso di rifiuti;

- che il drenaggio del settore perimetrale esterno della discarica e la reintroduzione delle acque contaminate nel circuito del percolato verranno realizzati tramite l'esecuzione di una apposita trincea atta ad intercettare le acque dei livelli saturi nell'ambito dei terreni di copertura;

- che la trincea di drenaggio si svilupperà in due segmenti convergenti presso il piezometro n.6 in un unico pozzo di raccolta (pozzo collettore), utile alla raccolta per il rilancio delle acque drenate, oppure in alternativa, il drenaggio potrà avvenire tramite due tratti contigui di trincea convergenti verso altrettanti pozzi di aggotamento;

- che il pozzo o i pozzi collettori, sarà realizzato alle estremità delle trincee secondo soluzioni necessarie a garantire la continuità idraulica con l'azione drenante della trincea e pertanto dotato di pompa sommersa ad innesco automatico per la reimmissione delle acque drenate nel ciclo del percolato;

- **che nel corso della seduta del tavolo tecnico del 19 dicembre 2011** avente relativa agli argomenti oggetto del presente atto, veniva rappresentato che le emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di aspirazione dei fumi di saldatura (stazione di saldatura della discarica utile a piccole riparazioni di manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati internamente alle strutture del sito) assume, ai sensi della DGP n. 254/2011 del 30.09.2011, (in ottemperanza a quanto prescritto dalla Parte V del D.Lgs.n.152/2006), le caratteristiche di attività scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico ed è pertanto **non** soggetta ad autorizzazione;

- che l'aggiornamento di alcune procedure operative, indicato in istanza come intervento sottoposto a modifica non sostanziale, viene previsto in funzione di esigenze gestionali necessarie all'integrazione di alcune procedure operative incluse nel Piano di Gestione Operativa, costituenti nel loro insieme i documenti di III° livello già approvati con DGP n.427/2008, norma poi confluita nella Autorizzazione Integrata Ambientale (D.D. n.1778/2010);

- che gli aggiornamenti delle procedure proposti risultano essere inerenti i settori di intervento di seguito elencati, tutti facenti parte dell'iter di processo adottato dall'impianto:

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

manutenzione delle macchine operatrici presenti in discarica, stipula convenzione per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, modalità da applicare per l'accettazione dei rifiuti in loco, modalità di presidio, controllo e manutenzione generale dell'impianto, modalità di gestione del percolato.

Considerato,

il prospetto sinottico ,integrativo all'istanza avente per oggetto: "Discarica per rifiuti non pericolosi di Fano – Loc.Monteschiantello. Modifiche non sostanziali che comportano modifiche dell'AIA", pervenuta alla scrivente Amministrazione con Prot.ASET n. 15516 del 17.11.2011, relativo al dettaglio delle implementazioni della documentazione e degli elaborati inerenti gli interventi da sottoporre ad autorizzazione, il quale viene di seguito riportato come parte narrativa del presente documento istruttorio:

PROSPETTO MODIFICHE (istanza Prot.ASET n.15516 del 17.11.2011)

Codice	Documento / Elaborato	Ultima Rev.	Modifiche / Integrazione proposte
PRA	Piano di Ripristino Ambientale	Progetto Esecutivo	Sostituisce gli elaborati dal n. 75 al n. 83 richiamati nella Deliberaz. G.P. n. 427/2008 (<u>assorbita dall'AIA</u>)
PSC	Piano di Sorveglianza e Controllo Schede di monitoraggio di qualità delle acque (2.1, 2.2 e 2.3)	3.0	Aggiorna le corrispondenti schede PSC (Rev. 2.0) presenti negli allegati all'Autorizzazione Integrata Ambientale (Determ. Dirig. 1778/2010), sostituendo le tabelle da pg. 70 a pg.73 del Cap. 1 dell'All. B della Determina
PGO/03	Norme di Conferimento ed accettazione dei rifiuti	3.0	Aggiorna il documento e le procedure indicate (elaborato n. 44 della Deliberaz. G.P. n. 427/2008 – richiamato al punto 8, pag. 5 Determ. Dirig. 1778/2010)
PRDI09	Stipula convenzione per lo smaltimento dei rifiuti in Discarica	04	
PRDI11	Modalità di accettazione dei rifiuti – Verifica in Loco	05	

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

PGO/04-3	Modalità di gestione del percolato	2.0	Aggiorna il documento e la procedura indicata (elaborato n. 48 della Deliberaz. G.P. n. 427/2008)
PRDI14	Modalità di gestione del percolato	02	
PGO/04-5	Modalità di presidio controllo e manutenzione generale dell'impianto	2.0	Aggiorna il documento e la procedura indicata (elaborato n. 50 della Deliberaz. G.P. n. 427/2008 – richiamato al punto 10, pag. 5 Determ. Dirig. 1778/2010)
PRDI13	Procedura sulle modalità di presidio, controllo e manutenzione generale dell'impianto	02	
PGO/04-6	Manutenzione macchine operatrici	2.0	Aggiorna il documento e la procedura indicata (elaborato n. 51 della Deliberaz. G.P. n. 427/2008)
PRDI08	Manutenzione macchine operatrici presenti in discarica	04	

- Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

P R O P O N E

1) di autorizzare, mediante il presente atto, le **modifiche non sostanziali** riportate nel presente documento istruttorio consistenti nella *richiesta di revisione del Piano di Ripristino Ambientale attuazione e aggiornamenti del Piano di Sorveglianza e Controllo (scheda matrice acqua), intervento di drenaggio di un settore perimetrale della discarica, integrazioni al dispositivo autorizzatorio relativo alle emissioni in atmosfera dell'impianto di aspirazione dei fumi di saldatura, modifiche di alcune procedure operative di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Loc.Monteschiantello nel Comune di Fano (PU) - modiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo*

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **ASET S.p.A.**

P.IVA/CF: **01474680418**

Sede legale e amministrativa: **Via Enrico Mattei, 17 – 61032 FANO**

Sede impianto: **Loc.Monteschiantello - Fano**

2) di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione approvata dalla Giunta e in particolare dal Documento di Coordinamento dei Piani;

3) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

4) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;

5) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 702 del 27/03/2012

ALLEGATO "A"

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI

DOCUMENTO 1. **Istanza** avente ad oggetto: Discarica per rifiuti non pericolosi di Fano – Loc.Monteschiantello. Modifiche non sostanziali che comportano modifiche dell'AIA.

DOCUMENTO 2. **Oneri istruttori** (riferimento: Simply Bank – distinta bonifici numero 6287 del 16.11.2011 (11.31.16) – causale: oneri istruttori D.vo 152/06 gestione rifiuti (integrazione/modifica

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione), spi 8- Operazioni di messa in discarica di rifiuti (D1,D5)– importo: 200,00).

DOCUMENTO 3. Relazione Tecnica avente ad oggetto : ASET SpA Discarica per rifiuti non pericolosi di Fano – Loc.Monteschinatello. Modifiche non sostanziali che comportano che richiedono l'aggiornamento dell'AIA (n.1778 del 07.07.2010), composta da n.6 allegati,

DOCUMENTO 4. Progetto Esecutivo – Revisione del Piano di Ripristino Ambientale della Discarica per rifiuti non pericolosi .Loc.Monteschinatello – Comune di Fano

ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI

1. Tavola 01. **Inquadramento** - Revisione del Piano di Ripristino Ambientale della Discarica per rifiuti non pericolosi .Loc.Monteschinatello – Comune di Fano (PU) – Progetto esecutivo.
2. Tavola 02. **Destinazione d'uso e vincoli** - Revisione del Piano di Ripristino Ambientale della Discarica per rifiuti non pericolosi .Loc.Monteschinatello – Comune di Fano (PU) – Progetto esecutivo.
3. Tavola 03. **Connessioni ecologiche ed elementi diffusi del paesaggio** - Revisione del Piano di Ripristino Ambientale della Discarica per rifiuti non pericolosi .Loc.Monteschinatello – Comune di Fano (PU) – Progetto esecutivo.
4. Tavola 04. **Stato attuale dei luoghi.** - Revisione del Piano di Ripristino Ambientale della Discarica per rifiuti non pericolosi .Loc.Monteschinatello – Comune di Fano (PU) – Progetto esecutivo.
5. Tavola 05. **Documentazione fotografica.**- Revisione del Piano di Ripristino Ambientale della Discarica per rifiuti non pericolosi .Loc.Monteschinatello – Comune di Fano (PU) – Progetto esecutivo.
6. Tavola 06. **Planimetria di progetto.** - Revisione del Piano di Ripristino Ambientale della Discarica per rifiuti non pericolosi .Loc.Monteschinatello – Comune di Fano (PU) – Progetto esecutivo.
7. Tavola 07. **Fotoinserimento “Mappe Painting”.** - Revisione del Piano di Ripristino Ambientale della Discarica per rifiuti non pericolosi .Loc.Monteschinatello – Comune di Fano (PU) – Progetto esecutivo.

ALLEGATO "B"

OGGETTO: Verbale del Tavolo Tecnico eseguito in data 19.12.2011 relativo alla realizzazione di modifiche non sostanziali con aggiornamento dell'A.I.A. (Det.Dir.n. 1778 del 07.07.2010) presso la discarica di Monteschiantello (Fano)- ASET SpA D.Lgs.n. 152/2006, Artt. 29 nonies – 29 ter – D.Lgs.n. 128/2010 e DGRM n.1547 del 05.10.2009

VERBALE di TAVOLO TECNICO

Per l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, sono presenti:

-Servizio Ambiente – P.O. 4.3.3. Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti:

- Responsabile Ufficio 4.3.3.1 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - Bonifica siti inquinati: Dott. Massimo Baronciani;
- Funzionario Ufficio 4.3.3.1- Autorizzazioni Integrate Ambientali: Dott. Giovanni Cassiani – Verbalizzatore.

Per ASET Spa – Fano:

- Dott.Sandro De Rosa (Direttore tecnico della Discarica di Monteschiantello)

Per l'ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro e Urbino, è presente:

-Servizio Rifiuti/Suolo:

- Responsabile UU.OO. Discariche/cave e Siti inquinati: Dott. Massimo Mariani.

Per lo Studio Agriante di Fano:

- Dott. Marco Battistini

Per il Laboratorio Analisi CSA Rimini:

- Dott.ssa Alma Gambioli

Consulente settoriale esterno ad ASET:

- Dott.Geologo Daniele Farina

Il dibattito attiene all'esposizione delle specifiche tecniche progettuali ed alle modalità autorizzatorie relative alle azioni descritte in oggetto, conseguenti all'esame della documentazione di istanza presentata allo scrivente Ufficio dalla Ditta ASET Spa di Fano, Ente gestore dell'impianto, con Prot.n.15516 del 17.11.2011 . Si è dunque proceduto all'analisi tecnica e normativa delle caratteristiche specifiche riguardanti le modifiche giudicate non sostanziali alle strutture esistenti nel sito di discarica, nel contesto di un iter procedurale implicante da parte della P.A. l'applicazione di aggiornamenti alla A.I.A. rilasciata alla discarica, dalla Provincia di Pesaro ed Urbino con Det.Dir.n. 1778 del 07.07.2010.

Il presente verbale riporta in forma sintetica i principali interventi registrati nel corso della seduta.

Il Tavolo Tecnico ha inizio alle ore 10.30.

Baronciani: riferendosi alla specificità dell'istanza, che contempla interventi su diversi livelli all'impianto di discarica, (esecutività del Piano di ripristino ambientale, aggiornamenti e attuazione del PSC e PGO, interventi di tutela delle matrici ambientali coinvolte quali acqua e aria, circostanti

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

il sito), comunica che il provvedimento autorizzatorio emanato dall'Ente si concretizzerà nel rilascio di una apposita Determinazione Dirigenziale. Cita inoltre le prescrizioni contenute della DGP 372/2006 in riferimento alle modalità di aggiornamento della documentazione dei Piani di discarica nel contesto delle azioni denominate di terzo livello. Prosegue evidenziando che le modifiche non sostanziali di cui si discute vengono distinte dalla DGRM 1547 del 05.10.2009 al punto 1.2 in interventi che comportano e interventi che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione, nel dettaglio al punto 1.2.1 della stessa Deliberazione Regionale le modifiche comportanti aggiornamento di autorizzazione includono: revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA, modifiche del ciclo produttivo, attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o sostanziale incremento delle esistenti, introduzione di nuove MTD se non già indicate nella precedente AIA ed inoltre modifiche sostanziali del piano di monitoraggio secondo valutazione dell'Autorità Competente, variazioni nello stoccaggio dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a VIA, introduzione di nuovi CER trattati e attività di rimodellamento superficiale senza modifica di quote e di volumi autorizzati. Stigmatizza dunque l'ambito di intervento come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione.

De Rosa: descrive la realtà delle discariche come assimilabile a quella di un cantiere in continua evoluzione, confermando che i piani catalogati di primo e secondo livello non sono inficiati dalle modifiche proposte, mentre è coinvolto il terzo livello, al quale occorrerà riferirsi per gli opportuni aggiornamenti.

Baroncini: conferma l'utilità degli iter procedurali adottati, in osservanza alle norme del D.Lgs.n.36/2003 e delle indicazioni tecniche della DGP n.372/2006 allo scopo di perseguire intenti di tracciabilità delle modifiche dell'evoluzione gestionale delle discariche.

De Rosa: illustra sinteticamente le caratteristiche multifattoriali delle modifiche proposte le quali includono più campi e settori di intervento (PSC-PRA – PGO) e prevedono l'impiego di diverse professionalità ognuna impegnata con la propria competenza nel concorso degli interventi. Introduce quindi la revisione del PRA redatto dalla Soc.Montana di Milano e tradotto in versione esecutiva dallo Studio Agriante di Fano, per quanto concerne la fase operativa di riqualificazione agronomica e miglioramento delle aree forestali (zone perimetrali) non interessate dall'abbancamento di rifiuti e dell'intero Bacino 1.

Battistini: precisa che il Piano redatto dalla Soc.Montana di Milano ha necessitato di aggiornamenti e rivisitazioni complessive e di dettaglio delle opere agro-forestali al fine di coordinare i vari settori di intervento (vegetazione arborea, erbacea ed arbustiva) ed altre condizioni legate al miglioramento ambientale del sito ed alla sua manutenzione. Espone quindi i principali interventi finalizzati al miglioramento delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno miranti ad un aumento della permeabilità di terreni argillosi con granulometria fine, ed alla diminuzione di asfissia per le piante in essi residenti. Scopo degli interventi è anche quello di incrementare lo sgrondo delle acque saline con maggiore smaltimento di sali minerali (importante il decremento dei cloruri), al fine di rendere i terreni meno salsi e meno alcalini, creando un ecosistema drenante più adatto alla piantumazione di alberi e cespugli autoctoni. Le specie arboree attualmente e naturalmente presenti adatte per lo più a terreni salsi (tamerix, ulmus ec.), saranno sostituite con specie adatte alle nuove caratteristiche del terreno.

Lo sgrondo delle acque in eccesso, spiega con i supporti cartografici, verrà effettuato con apposite trincee, mentre la correzione dei terreni avrà luogo con ammendanti organici acidi, concimi organici, minerali e misto organici – acidi. Completa l'intervento approfondendo le tematiche tecniche relative alla manutenzione del sito, facilitata dall'adozione di pacciamature, alla riconfigurazione morfologica del settore ripristinato con appropriate essenze distribuite in modo da attenuare l'impatto visivo dei camini di estrazione del biogas, alle scelte pratiche affrontate per la progettazione del sistema di irrigazione dei terreni, eliminando l'opzione degli irrigatori a goccia, troppo onerosi per l'eccessiva estensione delle tubazioni, a favore di aspersioni collegabili a vari punti di emungimento dell'acqua.

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

Baroncini: conferma la validità delle scelte intraprese in materia di revisione del PRA, facendole ricadere nel contesto delle BAT o MTD contemplate dal D.Lgs.n.36/2003 e dalla stessa normativa in materia di A.I.A.

De Rosa: introduce i contenuti e le modalità di attuazione del Piano di Sorveglianza e controllo (allegato II alla documentazione di istanza), con particolare riferimento alle attività di monitoraggio delle matrici aria e acqua eseguite da ASET, in osservanza di precise prescrizioni di metodo e tracciabilità di processo. Specifica quindi che nel caso di affidamento del campionamento e delle analisi a laboratorio esterno, questo debba essere accreditato e registrato per i parametri da sottoporre ad analisi secondo metodiche standard. L'opzione di adottare un laboratorio interno ad ASET, dovrà invece prevedere una idonea procedura di calibrazione dei dati ottenuti, tramite periodici controlli "in doppio", con laboratorio esterno avente requisiti conformi alle normative vigenti in tema di qualità ambientale. Ormai da tempo ASET per il citato monitoraggio si è servita del Gruppo CSA (Centro Ricerche Ambientali) di Rimini, il cui laboratorio analisi possiede i requisiti di accreditamento richiesti. Dall'anno 2006, ASET ha attivato un laboratorio interno ampliando la gamma dei parametri analizzati nel perseguimento di un'elevata affidabilità esecutiva. A partire dall'anno 2009 ha preso inizio un programma di confronto dei risultati ottenuti dal laboratorio aziendale (nel frattempo certificato UN EN ISO 9001:2008) con quelli del laboratorio esterno CSA. Negli ultimi anni è stato messo a punto per il confronto tra le due serie di dati analitici il test di significatività statistica denominato "**t-paired test**", applicato ad alcuni parametri inerenti il controllo delle acque sotterranee.

Le ricerche effettuate rivelano un'ottima corrispondenza tra i risultati delle analisi eseguite dal laboratorio esterno accreditato e le analisi del laboratorio aziendale.

Gambioli: precisa che il doppio confronto viene eseguito sullo stesso materiale campionato con modalità ufficialmente condivise.

Farina: esplica nozioni tecniche relative all'adozione di una tempistica adeguata tra prelievo del campione ed esecuzione delle procedure analitiche, soprattutto in relazione alle analisi eseguite sull'ossidabilità del COD e ph. Afferma che oscillazioni analitiche rilevate su dati attendibili ed accurati non influenzano i risultati. In definitiva non si evidenzia una sistematica differenza statisticamente significativa tra i due laboratori, così come dimostrato dai grafici.

Mariani: rileva alcune osservazioni sulle caratteristiche di soggettività eventualmente incidenti sui risultati delle analisi e sui metodi adottati, richiedendo spiegazioni di carattere tecnico sulla simbologia acronima adottata in alcune schede operative del PSC. In particolare richiede chiarimenti riguardo il significato della sigla SPQU21 e SPQU12 riportate nella scheda punto 2.2 degli allegati in relazione alla tabella parametri per analisi completa delle acque superficiali per i parametri TOC e BOD 5.

Gambioli: specifica che le sigle indicate per i citati parametri riportano a legenda su metodologia interna per l'estrazione del campione tramite spettrometro di massa. L'utilizzo di metodi standard riguarda ad esempio l'estrazione degli IPA tramite fibra.

Mariani: afferma l'importanza di specificare le tecniche analitiche eseguite nella prassi metodologica adottata internamente al laboratorio aziendale ed a quello di riferimento. Ribadisce quindi la necessità di esplicitare sigle e cifre della metodica analitica in uso. Introduce poi, a seguito di altre argomentazioni emerse nel frattempo dal dibattito, concetti legati alla definizione dei livelli di attenzione e di allarme applicabili al controllo di alcuni parametri di scarica, per la

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

rappresentazione dei quali ci si dovrebbe riferire alla variazione delle serie storiche registrate nel tempo, nell'ambito dell'impianto.

Farina: puntualizza che per il riconoscimento di situazioni anomale rientranti in condizioni di attenzione ed allarme si possano adottare concetti ascrivibili alla contiguità e persistenza degli stati citati. La ratio di tale metodo contempla e comprende la pluriparametricità dei rilievi analitici effettuati in più punti del sito di discarica e dilazionati nel tempo con intervalli regolari. Dei criteri adottati risulta fondamentale la ripetizione delle analisi e l'approfondimento delle stesse. Sottolinea poi l'importanza delle variabili costituite dalle variazioni stagionali climatiche e dell'adozione di tecniche afferenti all'applicazione della deviazione standard per la definizione degli stati di attenzione ed allarme in riferimento allo stato di fondo emerso per alcuni parametri indispensabili.

De Rosa: richiama l'attenzione sulla pratica di adottare analisi in doppio soprattutto per i fitofarmaci e splittare gli analiti più comuni.

Gambioli: interviene in merito ai limiti di rilevabilità di Calcio e Magnesio e sull'adozione di limiti più congrui per la diluizione dei campioni. Riferisce inoltre che per il rilevamento delle concentrazioni di Cromo VI viene applicata la metodica indicata da APAT.

De Rosa: riferisce in merito alla necessaria implementazione delle schede di lavoro (schede operative del PSC) con aggiornamenti per le varie matrici ambientali indagate (acque superficiali-sotterranee e percolato). Riporta quindi in merito alla indicazione della tempistica di analisi espressa nelle tabelle della sezione 2.3 del PSC le quali si svilupperanno con cadenze trimestrali e/o semestrali. Specifica inoltre che per quanto attiene alle acque sotterranee i parametri indicativi proposti dal PSC sono quelli indicati nella Tab.2, All.5 alla parte IV del D.Lgs.n.152/2006, relativa alla concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee, scelta effettuata a puro scopo comparativo, non trattandosi nel caso trattato di terreni contaminati soggetti ad attività di bonifica. I limiti di concentrazione indicati dalla norma non sono stati pertanto utilizzati come limiti di attenzione ed allarme.

Farina: introduce i contenuti dell'allegato 4 della documentazione di istanza, relativi all'indagine geologico-ambientale effettuata per azioni mitigative di un settore perimetrale della discarica di Monteschiattello. Il settore indagato è sito in una zona perimetrale del lato Nord del Bacino 1 (area precedentemente in capo ad ASET Holding ed ora in fase di post-gestione), nell'ambito del quale tramite l'utilizzo di appropriati indicatori ed analisi (piezometri P18-P5 e P6) si sono rilevate concentrazioni fluttuanti, talvolta elevate di ammoniaca, Nickel, COD rilevate soprattutto dal P6, a carico delle acque sotterranee monitorate. La fascia contaminata è valutabile a 10-15 metri a partire dal perimetro della discarica. Tale fenomeno è imputabile alla presenza di un battente di percolato, fluttuante ma mediamente prossimo alla superficie, nell'ambito del settore perimetrale del Bacino 1. Il ristagno di percolato in loco, l'assenza di un efficiente sistema di drenaggio di fondo del Bacino stesso e la scarsa permeabilità dei litotipi presenti (Argille Plioceniche) hanno portato al verificarsi del fenomeno. Nonostante l'azione di abbattimento del livello di percolato esercitato negli ultimi anni tramite l'esercizio degli eiettori dei pozzi di captazione del biogas, non si può escludere che in periodi particolarmente piovosi, si possano ricreare condizioni di contaminazione dei terreni circostanti a causa della formazione di sacche sospese di percolato. Con l'illustrazione di appositi grafici (all.4) dimostra quindi l'evoluzione migliorativa tendenziale degli inquinanti monitorati nella zona di interesse, risaltano i decrementi a carico di ammoniaca, nickel e ossidabilità kubel sulle analisi effettuate dagli anni 2006-2007 a carico dei piezometri P5-P6 e P18, flessioni che

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

dimostrano l'efficacia delle azioni finalizzate all'abbattimento del battente di percolato. Emerge comunque la necessità di realizzare un intervento aggiuntivo consistente nella realizzazione di una trincea drenante esterna al tracciato perimetrale del Bacino 1. Quindi le linee di intervento si concretizzeranno in due specifiche azioni:

- 1) il potenziamento dell'abbattimento dei livelli di percolato nel settore del Bacino 1 (piezometri P5-P6 e P18) mediante la realizzazione di n. 4 pozzi di aggotamento, situati all'intorno dei camini di biogas e prospicienti il perimetro compreso tra P5 a monte e P6 a valle, i cui esiti verranno controllati da un pozzo di monitoraggio del battente di percolato nei rifiuti, internamente al Bacino 1;
- 2) il drenaggio del settore perimetrale esterno alla discarica e la reintroduzione delle acque contaminate nel ciclo del percolato.

Scopo della prima azione sarà di mantenere il battente di percolato a quota inferiore rispetto al livello piezometrico più basso misurato esternamente alla discarica, (non maggiore di 10 metri dal p.c.), in modo di garantire il drenaggio di tutto l'ammasso di rifiuti.

La seconda azione troverà compimento nella realizzazione di una trincea atta ad intercettare le acque dei livelli saturi nell'ambito dei terreni di copertura. Essa si svilupperà in due segmenti convergenti presso il piezometro P6 in un unico pozzo di raccolta (pozzo collettore) e rilancio delle acque drenate. In alternativa il drenaggio potrà avvenire tramite due tratti contigui di trincea convergenti verso altrettanti pozzi di aggotamento. Il pozzo collettore (due nel caso dell'alternativa di drenaggio con trincee a doppia V) sarà messo in opera alle o alla estremità delle trincee secondo soluzioni atte a garantire la continuità idraulica con il dreno della trincea e sarà dotato di pompa sommersa ad innesco automatico per la reintroduzione delle acque drenate nel circuito del percolato.

De Rosa: riferisce sulle modifiche apportate al livello di PGO/03, tramite gli interventi previsti dall'allegato 6 della documentazione di istanza, relativamente al provvedimento discusso. Ne risulta che in riferimento alla L.R. 15 luglio 2008 n.20 e DGRM n.1829 del 15.12.2008 e s.m., sia stato necessario introdurre per alcune tipologie di rifiuti un regime fiscale diverso da quello ordinario, in funzione sia di requisiti oggettivi (tipologia del rifiuto), che soggettivi (trattamento subito, autorizzazione dell'impianto di provenienza ec.) degli stessi, per l'applicazione delle aliquote IVA e della così detta "ecotassa". Viene dunque presentato un apposito modulo tramite il quale l'utenza può richiedere l'attribuzione di aliquota fiscale agevolata. Segue dunque con illustrazione di aggiornamenti procedurali documentali e cartacei alle incombenze di gestione della discarica con riferimento alle prescrizioni dettate dal D.Lgs.n.36/2003 e dal DM 27.09.2010, con particolare riferimento alla "Scheda tecnica per la caratterizzazione del rifiuto" la cui compilazione è riservata ad ASET SpA.

Specifica inoltre in merito alla standardizzazione e regolamentazione di particolari operazioni di prelievo campioni rifiuto in loco, da effettuare al momento della sosta del mezzo trasportatore presso l'impianto, con riscontro analitico prima dello scarico in discarica. Aggiunge poi note particolari su interventi afferenti operazioni quali: gestione specifica del percolato, la pulizia delle vasche di raccolta dello stesso, le modalità antispurgo delle condotte, la gestione dei rifiuti liquidi internamente alla discarica, vari presidi e controllo dell'impianto, la manutenzione delle macchine operatrici.

A completamento del presente verbale si riporta che con nota P.G.n.84184 del 16.12.2011, assunta agli atti con Ns.Prot. 94394 del 29.12.2011, il Comune di Fano convocato al Tavolo Tecnico in oggetto, comunica a firma del Dirigente del Settore IV (Servizi Territoriali ed Ambientali – U.O. Ambiente), Dott.Gabriele Fossi, l'impossibilità del personale convocato ad intervenire all'incontro.

Determinazione n. «numero_del» del «data_sed»

Il Tavolo Tecnico termina alle ore 13.15.

CONCLUSIONI:

Baronciani: chiude i lavori del tavolo dichiarando positivi gli esiti delle questioni trattate e ribadisce la volontà dell'Ente di produrre un atto di determinazione delle decisioni intraprese nel corso dell'incontro, al fine di autorizzare complessivamente gli interventi richiesti all'impianto di Monteschinatello. Puntualizza inoltre che nell'atto autorizzatorio potrà essere inclusa una tabella o un quadro sinottico rappresentativo della cronologia degli eventi ed interventi tecnico normativi che hanno caratterizzato fino ad oggi lo storico della discarica. **Richiede pertanto al gestore dell'impianto l'implementazione con traccia schematica, del pregresso normativo citato, elemento documentale che costituirà allegato all'atto autorizzativo di prossima emanazione.**

IL FUNZIONARIO VERBALIZZATORE
(Dott. Giovanni Cassiani)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Massimo Baronciani

GIC/gic